Febbraio
2024

Notiziario Civile e Lavoro

Corte d'Appello di Perugia

Numero
2



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale
Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia,
in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia
(Protocollo del 16 marzo 2022)

SOMMARIO

NORMATIVA 3
GIURISPRUDENZA EUROPEA 4
GIURISPRUDENZA NAZIONALE 5
CORTE COSTITUZIONALE 5
CASSAZIONE SEZIONI UNITE 5
CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI 6
CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. CIVILE 9
CODICE CIVILE 9
SURROGAZIONE 9
RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE 9
DANNO NON PATRIMONIALE 9
AZIONE REVOCATORIA 11
FIDEIUSSIONE 11
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ 12
FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI 12
CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. LAVORO 14
LAVORO PUBBLICO – RICOSTRUZIONE DI CARRIERA PERSONALE ATA 14
FOCUS: IL CONTRATTO DI APPALTO 16

NORMATIVA

Decreto Legge 2 febbraio 2024, n. 9
"Disposizioni urgenti a tutela dell'indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 27 del 02-02-2024)

Decreto Legge 18 gennaio 2024, n. 4
"Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 14 del 18-01-2024)

Decreto Legislativo 8 gennaio 2024, n. 1
"Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 9 del 12-01-2024)

OSSERVATORIO

GIURISPRUDENZA EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di Giustizia dell'UE, grande sezione, sentenza del 16/01/2024 nel caso C-621/21

Le donne che subiscono o rischiano di subire "violenza fisica o mentale, compresa la violenza sessuale e la violenza domestica" a causa del loro sesso nel Paese d'origine possono chiedere protezione e ottenere lo status di rifugiato.

OSSERVATORIO

GIURISPRUDENZA NAZIONALE



CORTE COSTITUZIONALE

Corte Cost. sentenza n. 5 del 23/11/2023-deposito 18/01/2024

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 291, primo comma, del codice civile nella parte in cui, per l'adozione del maggiorenne, non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l'intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando.

Corte Cost. sentenza n. 4 del 06/12/2023-deposito 11/01/2024

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» chiarendo che il principio di non retroattività della legge costituisce un fondamentale valore di civiltà giuridica, anche al di là della materia penale- art. 25 Cost., ma anche in altri settori dell'ordinamento.

CASSAZIONE SEZIONI UNITE

Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 3452 del 21/11/2023 – deposito 7/02/2024

La condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010 sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di conciliazione, per l'intero corso del processo e laddove possibile.

Cass. Civ. Sez. Un., ord. interlocutoria n. 1900 – deposito 18/01/2024

La Corte dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 35 e 36 della Costituzione, all'art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ed all'art. 117, comma 1, Cost., in riferimento agli artt. 8 e 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 230 bis cod. civ. nella parte in cui, disponendo, al primo comma che "*il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato*" ed indicando, al terzo comma che "*ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare*

quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo", non include nel novero familiari il convivente *more uxorio*.

Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 613 del 7/11/2023 – deposito 8/01/2024

Le Sezioni Unite Civili – pronunciando sulla questione, avente rilevanza nomofilattica, attinente alla portata applicativa della disciplina recata dalla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 ovvero del Regolamento UE n. 1215 del 2012 in materia di azione di garanzia – hanno affermato il seguente principio: «L'art. 8, n. 2, del Reg. UE n. 1215 del 2012, a cui rinvia l'art. 3, comma 2, prima parte, della l. n. 218 del 1995, non trova applicazione nel caso in cui l'azione di garanzia, propria o impropria, sia stata esperita in via autonoma e non già nell'ambito del giudizio già pendente relativo al rapporto principale.

CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI

Cass. Civ. sez. II, sentenza n. 3581 – deposito 08/02/2024

La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili.

Cass. Civ. sez. II, ordinanza n. 3331 – deposito 06/02/2024

Qualora nel corso del processo di divisione relativo ad immobile uno dei condividenti trasferisce ad un terzo, in tutto o in parte, la propria quota, si realizza la successione a titolo particolare nel diritto controverso ex art 111 c.p.c., per cui il giudizio prosegue tra le parti originarie e l'acquirente non assume le vesti di litisconsorte necessario, potendo intervenirvi o essere chiamato, ma, se abbia acquistato in forza di atto trascritto prima della trascrizione della domanda di divisione giudiziale, non gli può essere opposta la sentenza che lo definisce.

Cass. Civ. sez. III, ordinanza n. 3267 – deposito 05/02/2024

La deduzione relativa all'applicabilità di uno specifico termine di prescrizione (nella specie, quello indicato al comma 3 dell'art. 2947 c.c.) integra una contro eccezione in senso lato, il cui rilievo può avvenire anche d'ufficio, nel rispetto delle preclusioni cd. assertive di cui all'art. 183 c.p.c., qualora sia fondata su nuove allegazioni di fatto; laddove, invece, sia basata su fatti storici già allegati entro i termini di decadenza propri del procedimento ordinario di cognizione, la sua proposizione è ammissibile nell'ulteriore corso del giudizio di primo grado, in appello e, con il solo limite della non necessità di accertamenti di fatto, in cassazione, dove non costituisce questione nuova inammissibile.

Cass. Civ. sez. I, ordinanza n. 2629 – deposito 29/01/2024

È lecita la clausola statutaria di una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, la quale, ai sensi dell'art. 2347, comma 4, c.c., preveda, quale ulteriore causa di recesso, la facoltà dei soci di recedere dalla società *ad nutum* con un termine congruo di preavviso.

Cass. Civ. sez. III, ordinanza n. 2375 – deposito 24/01/2024

Il termine di prescrizione del credito risarcitorio relativo ai danni, subiti nella fase di vita prenatale a causa dell'assunzione di farmaci ad effetti teratogeni da parte della gestante, decorre, di regola, dalla presentazione della domanda amministrativa di erogazione dell'indennizzo di cui all'art. 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, salvo prova, di cui è onerato il convenuto, da fornirsi anche in via presuntiva, che la consapevolezza, in capo al danneggiato, del nesso causale tra l'assunzione del farmaco e la propria condizione di disabilità e/o menomazione non sia maturata in epoca anteriore.

Cass. Civ. sez. III, ordinanza n. 1992 – deposito 18/01/2024

In tema di circolazione stradale, il conducente che, uscendo da laterale o da area privata o da passo carrabile, si immette nel flusso della circolazione, è tenuto a dare la precedenza ai veicoli transitanti, sia in marcia normale che in marcia di sorpasso, sulla strada favorita. A tal fine, a maggior ragione ove la manovra abbia luogo verso la sua sinistra, è necessario che egli abbia la libera visuale della strada nei due sensi di marcia, per una lunghezza tale che gli consenta di accertare in tempo utile l'eventuale sopravvenienza di veicoli sulla strada favorita; deve però astenersi dalla manovra, qualora non sussista la possibilità del tempestivo avvistamento.
Ciascun utente della strada è obbligato a tenere in debita considerazione l'eventuale imprudenza altrui, ogniqualvolta questi rientri nei limiti della prevedibilità; detto obbligo si colora di maggiore intensità ogniqualvolta si intersechi con obblighi di prudenza, circospezione e cautela derivanti dalla manovra da intraprendere, come nel caso in cui l'utente provenga da strada secondaria, gravata da precedenza, a maggior ragione quando intenda svoltare alla propria sinistra e intersecare così nei due sensi il flusso della circolazione della strada favorita.
La precedenza di fatto o cronologica non può, di norma, essere invocata in caso di avvenuta collisione, costituendo quest'ultima la prova dell'errore di valutazione delle circostanze di tempo e di luogo, che consentono di esercitare la precedenza medesima senza pericolo.

Cass. Civ. sez. II, ordinanza n. 1615 – deposito 16/01/2024

In caso di frazionamento della proprietà di un edificio comune in distinte unità immobiliari, a seguito dell'attribuzione in sede di esecuzione forzata, si determina una situazione di condominio per la quale vige la presunzione legale "pro indiviso" di quelle parti del fabbricato che, per ubicazione e struttura, siano - in tale momento costitutivo del condominio - funzionali all'uso comune (art. 1117 c.c.), qual è il cortile strutturalmente e funzionalmente destinato al servizio di più edifici limitrofi. Tale presunzione può essere superata soltanto ove risulti nel primo decreto con il quale il giudice trasferisce all'aggiudicatario un lotto del bene espropriato, ripetendo la descrizione dell'immobile contenuta nell'ordinanza che dispone la vendita, una chiara ed univoca volontà di riservare esclusivamente ad uno degli aggiudicatari dei distinti lotti la proprietà del cortile.

Cass. Civ. sez. I, ordinanza n. 1587 – deposito 16/01/2024

La cessazione della disciplina di favore della esenzione della start up innovativa dalle procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012 n. 3 (“Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio”), ai sensi dell'art. 31, comma 4, del d.l. n. 179 del 2012, convertito con modifiche dalla l. n. 221 del 2012, si verifica al momento del decorso dei termini stabiliti nell'art. 25, commi 2 e 3, del predetto d.l., senza che rilevi il termine stabilito per i relativi adempimenti amministrativi dal successivo comma 16, e prescinde dall'effettiva cancellazione della società dalla relativa sezione speciale del registro delle imprese.

Cass. Civ. sez. Lavoro, ordinanza n. 1915 – deposito 18/01/2023

L'efficacia esecutiva del titolo formatosi contro la sola associazione non riconosciuta in un giudizio di cognizione nel quale il creditore non abbia convenuto, in proprio, anche l'eventuale soggetto responsabile in via solidale con questa ai sensi dell'art. 38 c.c., al fine di ottenere l'accertamento della sua responsabilità solidale e la sua condanna, unitamente a quella dell'ente stesso, non si estende automaticamente al predetto soggetto.

CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. CIVILE

CODICE CIVILE

SURROGAZIONE

Corte d'Appello, sentenza n. 3 - deposito 02/01/2024

La surrogazione è una successione a titolo particolare del *solvens* (surrogante) nel credito vantato dall'*accipiens* (surrogato) nei confronti del terzo debitore e realizza una vicenda circolatoria del credito, in virtù della quale quest'ultimo si trasferisce dal surrogato al surrogante, restando però immutato nel suo contenuto, nei suoi accessori e nelle eccezioni opponibili. Il trasferimento del credito non può altresì avvenire se non nei limiti del *solutum* poiché presupposto della surrogazione è il pagamento. Nel caso di specie, la Corte di Appello rigettava i motivi di appello proposti dall'appellante secondo cui vi era una carenza di legittimazione passiva della parte destinataria del decreto ingiuntivo in quanto era intervenuto un atto di surroga, mediante una scrittura privata, che aveva comportato l'estinzione della precedente obbligazione per novazione, tuttavia rilevava la Corte che non risultava alcun pagamento al debito, presupposto questo necessario affinchè ricorra una ipotesi di surrogazione nel credito.

RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE

Corte d'Appello, sentenza n. 873 - deposito 12/12/2023

In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo contenuto, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Nella fattispecie, la parte lamentava la decisione del giudice di prime cure che aveva ritenuto che l'incarico conferito al professionista fosse delimitato nei termini da questi affermati, non avendo la stessa assolto all'onere probatorio circa l'ulteriore contenuto del mandato. Tuttavia, i Giudici di Appello confermavano la sentenza di primo grado rilevando che non era stata offerta alcuna prova utile al fine di ricostruire l'ulteriore contenuto dell'incarico conferito al professionista, in quanto non era stata prodotta alcuna corrispondenza cartacea o via pec/e-mail, né era stato chiesto che su tale aspetto venissero assunte prove orali. Pertanto, in assenza di tale prova, nessun inadempimento poteva essere addebitato al professionista il quale, al contrario, aveva compiutamente portato a termine l'incarico.

DANNO NON PATRIMONIALE

Corte d'Appello, sentenza n. 4 - deposito 02/01/2024

La componente morale del danno alla salute ha una sua ontologica autonomia e pertanto incombe sulla parte l'onere di autonoma allegazione e prova mentre sul Giudice incombe un onere di autonomo accertamento di siffatta componente del danno, in quanto estranea alla determinazione medico-legale

del grado percentuale di invalidità permanente. Una somma ulteriore può essere liquidata a condizione che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova della parte. Nel caso di specie, la Corte di Appello rigettava la domanda dell'appellante secondo cui il Giudice di prime cure aveva omesso la personalizzazione del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 139, co. 3 C.d.A. derivante dalla invalidità permanente subita dalla vittima a seguito di un intervento chirurgico ritenendo che la parte non avesse allegato i pregiudizi di carattere morale subiti e addotti a fondamento delle istanze di personalizzazione e che il Giudice di primo grado avesse correttamente omesso di liquidare la c.d. componente morale del danno alla salute, liquidando invece la sola componente biologica del danno alla salute comprensiva di tutte le conseguenze dinamico-relazionali subite dalla vittima.

Corte d'Appello, sentenza n. 809 - deposito 09/11/2023

In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte causata da un fatto illecito, nel periodo di tempo che intercorre tra la condotta illecita e l'evento, il danneggiato subisce un danno biologico, che è sempre presente e viene liquidato facendo riferimento alle tabelle relative all'inabilità temporanea. La vittima subisce altresì un danno morale "catastrofale" la cui sussistenza è subordinata alla verifica della condizione di effettiva lucidità della vittima, consistente nella consapevolezza, nel lasso di tempo suddetto, della irreversibilità della situazione e dell'imminente abbandono dei congiunti unito al timore della morte. In tal caso si configura il c.d. "danno terminale" tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico ed esistenziale connesso alla percezione della morte imminente.

Corte d'Appello, sentenza n. 809 - deposito 09/11/2023

Il danno "terminale", comprensivo della componente biologica e della componente morale, viene liquidato sulla base di un metodo tabellare informato ai criteri della durata limitata, convenzionalmente individuata in cento giorni, e dell'intensità decrescente. Tale metodo assegna per i primi tre giorni un importo complessivo fino ad € 30.000,00 e dal quarto giorno in poi, fino al centesimo, assegna un importo decrescente e comunque personalizzabile (nella fattispecie la Corte ha ritenuto che la vittima si fosse trovata per 26 giorni in condizioni di lucidità, liquidando a titolo di danno terminale € 20.000,00 per i primi tre giorni ed € 20.622,00 per i successivi 23, per un totale di € 40.622,00).

Corte d'Appello, sentenza n. 809 - deposito 09/11/2023

Il danno "terminale", in ragione della sua natura onnicomprensiva di ogni pregiudizio patito dal danneggiato nel lasso di tempo intercorso tra il fatto illecito e l'evento, esclude la separata liquidazione del danno biologico temporaneo ordinario, che viene così assorbito. A fronte di decorsi particolarmente lunghi, tale danno può configurarsi anche ad apprezzabile distanza di tempo con il fatto illecito sicché fino al momento della contezza della morte viene liquidato il solo danno biologico da inabilità temporanea. Nella fattispecie la Corte, a fronte di un decorso durato circa sei mesi, ha ritenuto che la danneggiata da investimento stradale avesse patito il danno terminale sono negli ultimi ventisei giorni di vita e cioè in occasione del secondo ricovero ospedaliero resosi necessario a seguito dell'aggravamento delle sue condizioni di salute.

AZIONE REVOCATORIA

Corte d'Appello, sentenza n. 25 - deposito 15/01/2024

In tema di azione revocatoria ordinaria, sussiste l'elemento dell'evento dannoso in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore, a prescindere dal valore, esiguo o meno, del credito vantato e del bene oggetto di trasferimento. Nella fattispecie, la parte lamentava la decisione del giudice di prime cure che aveva commesso un salto logico-giuridico nel non considerare che il credito vantato era contestato e quasi azzerato da successivi pagamenti. Tuttavia, i Giudici di Appello confermavano la sentenza di primo grado ritenendo che era irrilevante la circostanza che il credito effettivo sottostante non fosse corrispondente a quanto chiesto dall'appellato, perché contestato in tutto o in parte dal debitore con separato giudizio, in quanto che ciò che rilevava era la pericolosità in sé dell'atto rispetto alla garanzia patrimoniale offerta con i propri beni. Ne discendeva che l'atto di vendita dell'unico bene immobile costituente l'intero patrimonio del debitore in epoca immediatamente successiva al compimento di un atto esecutivo aveva effettivamente fatto venir meno qualsiasi garanzia a favore del creditore.

Corte d'Appello, sentenza n. 25 - deposito 15/01/2024

In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente. Nella fattispecie, la parte lamentava la decisione del giudice di prime cure che aveva dedotto, in via presuntiva, la sussistenza della *scientia damni* dal vincolo di convivenza esistente tra la debitrice e il terzo. Tuttavia, i Giudici di Appello confermavano la sentenza di primo grado ritenendo che la valutazione di inverosimiglianza operata dal primo giudice fosse motivata in quanto basata sull'apprezzamento unitario di svariate circostanze, quali il rapporto di comune convivenza *more uxorio*, la genitorialità e la coabitazione da molteplici anni.

FIDEIUSSIONE

Corte d'Appello, sentenza n. 17 - deposito 11/01/2024

Il contratto autonomo di garanzia ha come causa concreta quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione dell'obbligazione principale e da ciò non può automaticamente discendere la natura non solidale della garanzia autonoma in quanto, secondo quanto prescritto dall'art. 1293 c.c., la solidarietà non è esclusa dal fatto che i singoli debitori siano tenuti ciascuno con modalità diverse o il debitore comune sia tenuto con modalità diverse di fronte ai singoli creditori. Nel caso di specie, la Corte di Appello rigettava la domanda dell'appellante secondo cui il creditore avrebbe dovuto richiedere il rimborso della somma erogata alla compagnia assicurativa la quale si era obbligata irrevocabilmente a rimborsare la somma a semplice e prima richiesta scritta a seguito della stipula di un contratto autonomo di garanzia. In particolare, i Giudici del gravame rilevano

che il creditore ben poteva richiedere il rimborso anche al debitore principale poiché la sussistenza di un contratto autonomo di garanzia non esclude la natura solidale dell'obbligazione allorquando una delle due parti, in questo caso la compagnia assicurativa, divenga insolvente.

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

Corte d'Appello, sentenza n. 57 - deposito 05/02/2024

In tema di acquisizione sanante, per la determinazione del valore venale del bene oggetto ex artt. 42 bis D.P.R. n. 327, al fine di evitare che il computo del valore dell'opera pubblica si traduca in un indebito arricchimento del privato ed in una corrispondente duplicazione di costo per l'amministrazione, non deve computarsi il valore dell'opera pubblica che sullo stesso bene sia stata, anche solo parzialmente, realizzata dalla pubblica amministrazione, alla luce del tenore della citata disposizione, nonché del richiamo all'art. 37, comma 4, D.P.R. n. 327 del 2001, che fa salva la disposizione dell'art. 32, comma 1. Nella fattispecie, in sede di opposizione alla stima, la parte ricorrente chiedeva che nella determinazione dell'indennizzo si tenesse conto delle attuali caratteristiche del terreno e, quindi, delle opere ivi costruite dall'Amministrazione procedente. Tuttavia, i Giudici di Appello hanno ritenuto che ciò che rilevava, ai fini indennitari, era il valore intrinseco del bene occupato e trasformato, ma non anche quello delle opere pubbliche ivi realizzate dalla Pubblica Amministrazione.

Corte d'Appello, sentenza n. 903 - deposito 27/12/2023

In tema di espropriazione per pubblica utilità, il soggetto terzo anche se non è titolare di un autonomo diritto indennitario, in quanto comodatario dei beni immobili interessati dall'espropriazione, può far valere le proprie ragioni sull'indennità di esproprio dovuta al proprietario - la cui entità resta determinata esclusivamente in relazione al valore del terreno, quale si presenta per le sue caratteristiche naturali, economiche e giuridiche – in quanto titolare della legittimazione ad agire nel giudizio di opposizione alla stima ai sensi degli artt. 34 e 54 T.U. Espropriazioni. Nella fattispecie, in sede di opposizione della stima, la parte resistente eccepiva la carenza di legittimazione attiva della ricorrente società che svolgeva attività di impresa sull'area oggetto di espropriazione. Tuttavia, i Giudici di Appello riconoscevano la legittimazione ad agire in capo alla società, rilevando che quest'ultima rivestiva la qualità di soggetto terzo avente interesse alla corretta determinazione dell'indennità di esproprio, in virtù di un contratto di comodato di cui produceva copia in giudizio.

FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI

Corte d'Appello, sentenza n. 9 - deposito 10/01/2024

L'art. 182-bis L.F. precisa i presupposti sostanziali cui è condizionata la possibilità, per il Tribunale, di omologare forzosamente una proposta di accordo, precisando che comunque tale potere è attivabile solo aver concesso all'amministrazione finanziaria un termine di 90 giorni per aderire o meno alla proposta; la norma non contiene però alcuna indicazione circa l'eventuale perentorietà di tale termine sicchè deve ritenersene il carattere ordinatorio, *rectius* acceleratorio. Non si intravvedono, tuttavia, motivi per affermare che ove, tra lo scadere del termine di 90 giorni ed il successivo provvedimento del Tribunale, prosegua una qualche attività di precisazione dei termini dell'accordo, tale attività debba essere preclusa. Se infatti la ratio dei nuovi istituti di composizione della crisi d'impresa è quella di scongiurarne la liquidazione giudiziale, è evidente che consentire fin quando possibile l'aggiustamento

dell'accordo proposto risulta funzionale proprio ad evitare la prospettiva liquidatoria. Nel caso di specie, la mancata omologa del piano, e la conseguente, successiva, dichiarazione di fallimento della debitrice, sono insomma dipese dall'ingiustificato rifiuto di quest'ultima di riscontrare le modifiche richieste da ultimo dall'Agenzia delle entrate e quindi dal mancato raggiungimento di un accordo.

CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. LAVORO

LAVORO PUBBLICO – RICOSTRUZIONE DI CARRIERA PERSONALE ATA

Corte d'Appello, sentenza n. 9 - deposito 11/01/2024

Per l'inquadramento professionale del personale ATA, qualora vi sia stato un passaggio a ruolo superiore, la norma da applicare è quella dettata dal comma 13 dell'art. 4 del D.P.R. n. 399/1988, ad eccezione dei casi in cui il distinto criterio della cd. "temporizzazione", disciplinato dai commi 8 e 9 del medesimo articolo, permetta al lavoratore di conseguire un risultato migliore in termini economici.
Il comma 13 dell'art. 4 del D.P.R. n. 399/1988 non consente per il personale ATA l'integrale computo dell'anzianità maturata nel ruolo inferiore, la quale viene calcolata nelle modalità prescritte per il servizio prestato pre-ruolo dal richiamato art. 3 del D.L. n. 370/1970 convertito con modificazioni dalla L. n. 576/ 1970, e, quindi, con il riconoscimento del servizio, agli effetti giuridici ed economici, per intero fino ad un massimo di quattro anni, mentre il servizio eccedente tale misura viene valutato, agli effetti giuridici ed economici, nella misura di un terzo, e ai soli fini economici per i restanti due terzi.
Il riconoscimento soltanto parziale dell'anzianità pregressa maturata in un ruolo inferiore non discrimina il lavoratore che proviene da un ruolo inferiore, proprio perché l'anzianità da valorizzarsi è stata maturata in una posizione lavorativa inferiore, non parificabile a quella del lavoratore che quella stessa anzianità abbia maturato per assunzione diretta nella superiore qualifica.
Parimenti alcuna discriminazione può rinvenirsi rispetto al personale del ruolo unico docente, non organizzato su distinte qualifiche, cui è applicabile una diversa disciplina che consente, nel caso di passaggio a gradi superiori di insegnamento (ad esempio dalla scuola primaria alla secondaria, di primo e secondo grado), la valutazione dell'intero servizio prestato nel grado inferiore in ragione della sostanziale parità della funzione docente nonostante il diverso grado di istruzione, condizione di parità da ritenersi invece assente per il personale ATA attesa la indiscutibile eterogeneità di qualifiche e funzioni lavorative esistente al suo interno.
(La Corte, ritenuta nei termini sopra descritti l'applicazione del criterio di cui al comma 13 dell'art. 4, del D.P.R. n. 399/1988, ha respinto l'appello con il quale la lavoratrice, assunta nel ruolo di assistente amministrativo, contestando la ricostruzione di carriera effettuata dal Ministero tramite il ricorso al criterio della cd. temporizzazione, pretendeva, rivendicando il diritto ad ottenere differenze retributive, la valutazione integrale dell'intero servizio di ruolo prestato nell'inferiore qualifica di collaboratrice scolastica oltre che di quello prestato, anteriormente, in forza di contratti a tempo determinato quale assistente amministrativo, sostenendo, da un lato, la violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato e, dall'altro, la sostanziale parificazione delle posizioni del personale ATA e del personale docente.
La Corte, con riguardo alla prima argomentazione, ha affermato che non poteva ravvisarsi alcuna violazione del principio di non discriminazione fra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato, sancito dall'art. 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/1999/CE, in quanto il servizio pur prestato dalla lavoratrice nella qualifica di assistente amministrativo in forza di plurimi contratti a tempo determinato, precedentemente all'immissione in ruolo come collaboratrice scolastica le era stato integralmente riconosciuto.
La Corte, ha, poi, rilevato l'infondatezza anche della seconda argomentazione, osservando in primo luogo l'assoluta specificità del richiamo operato dal comma 13 dell'art. 4 del DPR 399/1988 all'art. 3 del D.L. n. 370/1970, sebbene a quella data il passaggio di ruolo per il personale docente fosse stato già appositamente disciplinato con l' art.83 DPR 417/1977; in secondo luogo affermando che la

giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione invocata dalla lavoratrice – relativa al passaggio a gradi superiori degli insegnanti di scuola materna - non era utilmente spendibile nei confronti del personale ATA, proprio in quanto chiaramente riferita al solo personale docente e fondata sul presupposto della sostanziale parità della funzione docente nonostante il diverso grado della scuola di istruzione.
Pertanto, confrontati i risultati conseguiti con l'applicazione del criterio della cosiddetta "temporizzazione" dei commi 8 e 9, utilizzato dal Ministero, e quelli conseguibili con il criterio del comma 13, ha ritenuto che nei confronti della lavoratrice dovesse prevalere il primo perché più favorevole in termini economici alla lavoratrice, beneficiaria di un trattamento economico più elevato rispetto a quello che avrebbe ottenuto con la applicazione del criterio del comma 13.).

FOCUS: IL CONTRATTO DI APPALTO

La sezione "Focus" del Notiziario propone una raccolta di pronunce della Corte d'appello su temi individuati come maggiormente ricorrenti, al fine di offrire al lettore uno strumento di sintesi dei principali orientamenti giurisprudenziali della Corte. L'intento è, dunque, quello di ordinare il materiale già pubblicato per offrire una più immediata visione d'insieme delle pronunce sulle fattispecie e le questioni più frequentemente affrontate dalla Corte.

Il focus tematico di questo mese ha ad oggetto il contratto di appalto, in particolare il termine per la denuncia di gravi difetti, la natura della responsabilità ex art. 1669 c.c., il corrispettivo dovuto per l'esecuzione di un contratto di appalto, l'interpretazione delle clausole del capitolato speciale di appalto, il rapporto tra committenza e direzione dei lavori, la sussistenza di gravi difetti, la responsabilità del direttore dei lavori per i vizi e difetti dell'opera e quella dell'appaltatore nei confronti del committente in caso in cui i vizi non incidano sul godimento dell'intero immobile.

In merito al termine per la **denuncia dei gravi difetti dell'opera** si veda Corte d'Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 194, Ud. 6 marzo 2023, Dep. 17 marzo 2023 secondo cui il termine per la denuncia dei gravi difetti decorre dal giorno in cui si consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti.
Con riguardo alla **natura della responsabilità *ex* art. 1669 c.c.** si veda Corte d'Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 194, Ud. 6 marzo 2023, Dep. 17 marzo 2023 secondo cui la responsabilità *ex* art. 1669 c.c. ha natura extracontrattuale in quanto finalizzata a promuovere la stabilità e solidità degli edifici e a tutelare l'incolumità personale; mentre per quanto riguarda il ***dies a quo* della prescrizione ex art. 1669 c.c.** si veda Corte d'Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 32, Ud. 5 gennaio 2023, dep. 11 gennaio 2023 secondo cui per il decorso del termine di prescrizione annuale previsto non è sufficiente la contestazione dei segni esteriori del danno ma occorre la conoscenza obiettiva della gravità dei difetti derivanti dall'imperfetta esecuzione dell'opera;

Con riferimento alla **compatibilità del concorso di colpa di cui all'art. 1227 co.1 c.c. e il regime di responsabilità *ex* art. 1669 c.c.** si veda Corte d'Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 469, Ud. 12 settembre 2022, Dep. 20 settembre 2022 secondo cui vi è incompatibilità tra il regime di responsabilità ex art. 1669 c.c. e l'art. 1227 co. 1 c.c. in quanto i lavori volti ad eliminare la causa dei vizi costruttivi o a limitarne le conseguenze pregiudizievoli incomberebbero sul solo appaltatore e non sul committente; mentre con riguardo alla **natura dei gravi difetti di cui all'art. 1669 c.c.** si veda Corte d'Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 603, Ud. 24 luglio 2023, Dep. 5 settembre 2023 secondo cui i gravi difetti consistono in quelle alterazioni che in modo apprezzabile riducono il godimento del bene nella sua globalità pregiudicandone la normale utilizzazione;

Per quanto attiene la **modifica del corrispettivo di un contratto di appalto** si veda Corte d'Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 290, Ud. 5 aprile 2023, Dep. 19 aprile 2023 in cui la Corte di Appello ha previsto che il prezzo a corpo non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o qualità della prestazione;

Per quanto riguarda **l'interpretazione delle clausole di un capitolato speciale di appalto** si veda Corte d'Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 508, Ud. 10 marzo 2022, Dep. 4 ottobre 2022 secondo cui in virtù del canone ermeneutico di cui all'art. 1367 c.c. la clausola del capitolato speciale di appalto va

interpretata nel senso in cui potrebbero produrre effetti, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno;

In merito alle **figure del committente e del direttore dei lavori** si veda Corte d'Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 591, Ud. 7 novembre 2022, Dep. 9 novembre 2022 secondo cui negli appalti privati vi è compatibilità tra committenza e direzione dei lavori;

In riferimento all'**onere della prova dell'inadempimento del contratto di appalto** si veda Corte d'Appello di Perugia, sez. civile, sent. n. 632/2023, Ud. 23 luglio 2023, Dep. 25 settembre 2023 in base alla quale la Corte di Appello ha rigettato la domanda di condanna al risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento di un contratto di appalto perché priva di supporto probatorio in particolare dei documenti da cui risultava l'effettiva esecuzione delle opere;

In ordine alla **responsabilità del direttore dei lavori** per i vizi e i difetti relativi alle opere di finitura di un contratto di appalto si veda Corte d'Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 637, Ud. 14 novembre 2022, Dep. 23 novembre 2022 secondo cui al direttore dei lavori compete un obbligo di controllo e di sorveglianza sui lavori al fine di evitare difetti costruttivi; mentre con riguardo alla responsabilità del committente si veda Corte d'Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 95, Ud. 2 febbraio 2023, Dep. 8 febbraio 2023 in cui la Corte di appello ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente anche qualora il difetto costruttivo non menomi il godimento di tutto l'immobile.